



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 2 marzo 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 febbraio 2004 – Sesta giornata ritorno

Empoli-Udinese 2-0
Internazionale-Brescia 1-3
Juventus-Ancona 3-0
Lazio-Milan 0-1
Lecce-Modena 1-0
Parma-Roma 1-4
Perugia-Bologna 4-2
Sampdoria-Chievo Verona 1-0
Siena-Reggina 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dalla segretaria Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione dell'1-2 marzo 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 76

1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 febbraio 2004 – Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Internazionale – Soc. Brescia

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Recoba Alvaro** (Soc. **Internazionale**) in danno del calciatore **Schopp Markus** (Soc. **Brescia**) al 41° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto dall'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 41° del secondo tempo, a seguito di una scorrettezza di giuoco da parte di Stankovic, rimaneva a terra il calciatore Del Nero. L'Arbitro fischiava l'interruzione del giuoco. Si avvicinavano a Del Nero il compagno di squadra Schopp e i due avversari Stankovic e Recoba. Prima l'uno e poi l'altro abbassavano il viso verso terra, verosimilmente per rivolgere qualche parola di protesta verso Del Nero.

Poi, in rapidissima successione di tempo, Stankovic affrontava con atteggiamento palesemente ostile Schopp e lo colpiva con una manata al viso. Ciò avveniva proprio mentre l'Arbitro stava raggiungendo il punto ove Del Nero era rimasto a terra. L'Arbitro, allora, abbassava leggermente il capo per estrarre il cartellino rosso, che poi veniva esibito a Stankovic. In contemporanea, Recoba afferrava con la mano destra al collo Schopp e la stringeva. A tale gesto faceva seguire un brusco allontanamento con il braccio sinistro del calciatore avversario da sé.

Il Direttore di gara, dopo aver notificato l'espulsione a Stankovic, e aver riportato l'ordine sul terreno di giuoco, faceva riprendere la gara senza adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Recoba.

Così ricostruito l'episodio segnalato dal Procuratore Federale, sulla scorta delle immagini a velocità sia normale che rallentata, e da angolazioni diverse, occorre verificare la sussistenza dei requisiti posti a base dell'utilizzabilità della prova televisiva.

La condotta di Recoba è avvenuta a **giuoco fermo**, poiché l'Arbitro aveva già fischiato l'interruzione a causa della scorrettezza commessa da Stankovic in danno di Del Nero.

Il fatto è **sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara**, come risulta sia dalle immagini sia dal supplemento inviato dall'Arbitro. Il Direttore di gara, pur essendo vicino, non poteva rilevare il gesto di Recoba perché in quello specifico frangente egli stava seguendo con lo sguardo il comportamento di Stankovic, al quale era in procinto di notificare l'espulsione. Gli altri collaboratori arbitrali, più prossimi alla zona, erano impegnati a seguire lo svolgimento della vicenda, in particolare la manata dello stesso Stankovic contro Schopp, e l'affollarsi di calciatori di entrambe le squadre in quella parte del campo.

Il gesto di Recoba è certamente definibile come **violento**, alla luce della consolidata interpretazione data dagli Organi disciplinari alla norma contenuta nell'art. 31 comma a3) CGS.

Le immagini dimostrano in modo inequivoco che Recoba, posto di lato rispetto a Schopp, lo afferra con la mano destra al collo; stringe la mano intorno al collo dell'avversario e poi con un gesto brusco lo allontana da sé.

Si è trattato di un gesto caratterizzato da intenzionalità aggressiva nei confronti dell'avversario: Recoba non era stato in alcun modo protagonista della precedente azione di giuoco; si era avvicinato a Del Nero, rimasto a terra, assumendo un atteggiamento immotivato di protesta contro l'avversario, quasi che questi avesse simulato di aver subito una scorrettezza, che invece risultava chiaramente esser stata compiuta da Stankovic con un intervento di giuoco irregolare. Recoba, subito dopo, afferrava nel modo sopra descritto al collo Schopp, senza alcuna motivazione e giustificazione, non avendo questi commesso alcun gesto né ostile né aggressivo verso Recoba, ed anzi avendo ricevuto immediatamente prima una manata al volto da parte di Stankovic.

Chiara è, quindi, l'intenzionalità offensiva del gesto commesso da Recoba contro Schopp. Altrettanto evidente è l'idoneità di tale gesto a cagionare un danno fisico all'avversario: Recoba non si limita ad appoggiare la mano attorno al collo di Schopp, ma chiaramente esercita una significativa pressione, stringendo la propria mano attorno al collo dell'avversario e poi spingendolo lateralmente.

Sussistono, pertanto, sia sul piano materiale che sul piano psicologico, gli elementi che identificano l'azione di Recoba come violenta (cfr per un fatto assolutamente analogo la decisione di questo Giudice nei confronti del calciatore Balleri, gara Lecce-Juventus del 22/9/2001 su C.U. n. 76 del 25/9/2001).

In conclusione, sono riscontrabili nella vicenda tutte le condizioni per l'utilizzazione della prova televisiva, al fine di sanzionare la condotta del calciatore Recoba.

Quanto all'entità della pena, considerato che si è trattato di un gesto commesso a giuoco fermo senza concrete conseguenze in danno del calciatore colpito, il quale ha potuto regolarmente riprendere la partecipazione alla gara, risulta sanzione proporzionata la squalifica per due giornate di gara: sanzione corrispondente alla consolidata prassi disciplinare per comportamenti di tal genere (si rinvia, a titolo esemplificativo, alla già citata decisione n. 76 del 25/9/2001).

P.Q.M.

delibera di infliggere al calciatore **Recoba Alvaro** (Soc. **Internazionale**) la squalifica di **due** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, bersagliato con palle di neve gli inservienti impegnati a ritirare dal terreno di giuoco il telone di protezione; per aver, una volta durante il primo tempo, colpito con numerose palle di neve un calciatore avversario impegnato a battere un calcio d'angolo; per aver colpito più volte con palle di neve il portiere avversario, all'inizio del secondo tempo; per aver colpito, al 23° del secondo tempo, l'Arbitro con una palla di neve ad un braccio; per aver, al 44° del primo tempo, fatto esplodere petardi e lanciato bengala sul terreno di giuoco; per aver ripetuto un lancio di fumogeni sul terreno di giuoco, in tre occasioni nel secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva quanto agli ultimi due episodi.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni nel primo tempo, bersagliato con palle di neve un calciatore avversario intento a battere un calcio d'angolo; per aver più volte colpito con palle di neve il portiere avversario, all'inizio del secondo tempo; per aver più volte, nel corso di tutto l'incontro, colpito con palle di neve un Assistente il quale riportava, in particolare, intenso dolore ad un orecchio, all'11° del primo tempo.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori esposto, nel corso della gara, striscioni di tenore ingiurioso nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, del Presidente della FIGC, di Arbitri della CAN e di un giornalista; per aver fatto esplodere petardi sugli spalti, durante il primo tempo; per aver lanciato, al 25° e al 38° del secondo tempo, due bottigliette in plastica che cadevano a breve distanza da un Assistente; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato alcuni bengala accesi nel recinto e sul terreno di giuoco, così provocando l'interruzione della gara per circa un minuto; per aver lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua, al 47° del secondo tempo ed al termini della gara; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ostruzionistica dei raccattapalle che dal 30° del secondo tempo ritardavano la ripresa del giuoco, ogni volta che il pallone usciva dal terreno.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo e al 20° del secondo tempo, lanciato due bengala sul terreno di giuoco; per aver acceso, in più occasioni, bengala sugli spalti; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della partita e al 23° del primo tempo, lanciato due bengala accesi sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **SIENA** per avere suoi sostenitori lanciato, all'inizio della gara, un bengala acceso sul terreno di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, in due occasioni, acceso bengala sugli spalti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, due volte durante la gara, fatto esplodere petardi sugli spalti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 250,00 : alla Soc. **ANCONA** per ritardata presentazione in campo della squadra con conseguente ritardo di dieci minuti nell'inizio della gara; sanzione attenuata in considerazione delle ragioni poste a fondamento di tale atto e delle modalità di preavviso del gesto di protesta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.500,00

STANKOVIC Dejan (Internazionale): perché, al 41° del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo un avversario con una manata sul volto; sanzione aggravata con l'ammenda per la recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

DALLA BONA Samuele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quinta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOTTO Valerio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BOLANO Jorge (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LEDESMA Cristian (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LIVERANI Fabio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAYER Mauro (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SOTTIL Andrea (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

NERVO Carlo (Bologna).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BUSCE' Antonio (Empoli)
DOMIZZI Maurizio (Modena)
MOZART Santos (Reggina)
SICIGNANO Vincenzo (Lecce)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BETTARINI Stefano (Sampdoria)
CIRILLO Bruno (Siena)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
DI BIAGIO Luigi (Brescia).

QUINTA SANZIONE

BARONE Simone (Parma)
DACOURT Olivier (Roma)
FERRARI Matteo (Parma).

SECONDA SANZIONE

CARACCIOLO Andrea (Brescia)
DIAMOUTENE Souleymane (Perugia)
EVANGELISTA De Morais Marcos (Milan)
ZACCARDO Cristian (Bologna).

PRIMA SANZIONE

CANDELA Vincent (Roma)
FAVA Dino (Udinese)
LIMBERSKY David (Modena)
PIRLO Andrea (Milan)
SENSINI Roberto Nestor (Udinese)
ZANCOPE' Adriano (Modena).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BOVO Cesare (Lecce).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

LAZETIC Nikola (Siena).

SECONDA SANZIONE

COLUCCI Giuseppe (Brescia)
DI NATALE Antonio (Empoli).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 12 marzo 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MARZO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani